



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

(0376) 660140 (0376) 661036

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 15 del 18/06/2014

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **DICIOTTO** del mese di **GIUGNO**,

alle ore **9.30**,

presso questa sede municipale,

assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Rosella Mosti.

IL COMMISSARIO Dr. Donato Zangrillo

in virtù dei poteri conferiti dal Prefetto di Mantova

con decreto n. 18231/14 del 28/05/2014



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	2,0 ‰
Altri immobili	0,4 ‰

Considerato di stabilire la rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l'abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia;



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036

Verificato che le aliquote così stabilite rispettano il vincolo previsto dall'articolo 1 – comma 677 – della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Valutato che le aliquote e l'agevolazione sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	€	91.850,00
Servizio gestione immobili comunali	€	55.100,00
Servizio manutenzione parchi e giardini	€	84.300,00
Servizio per la viabilità e la pubblica illuminazione	€	247.000,00
Servizio di protezione civile	€	2.500,00
Servizi cimiteriali	€	55.500,00
Totale	€	536.250,00

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera n. 13 del 18/06/2014 ;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 444, della Legge 228/2012, resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine del 30 settembre 2014, previsto dall'articolo 193, comma 2, del medesimo D. Lgs. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006;

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☒ (0376) 661036

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	2,0 ‰
Altri immobili	0,4 ‰

2. di stabilire, come agevolazione, la rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l'abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia;

3. di stabilire nella misura del 20% (ventipercento) dell'ammontare complessivo della TASI che deve versare l'occupante quando è diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, come previsto dall'articolo 1 – comma 681 – della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

4. di dare atto che per il solo anno 2014 il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



ALLEGATO ALLA DELIBERA / DETERMINA
 N° 15 DEL 18.06.2014



IL SEGRETARIO
 COMUNALE

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Revisore Unico dei Conti

PARERE DEL REVISORE UNICO IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014

Il sottoscritto rag. Walter Flavio CAMILLO, nominato Revisore unico del Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1° aprile 2014

RICHIAMATI

- l'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, al comma 1 bis, prevede che «nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.»
- l'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;
- l'articolo 1, commi 639 e segg. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).» con i quali è stata istituita l'imposta unica municipale.

IL COMMISSARIO
 Camillo Janyfilla

DATO ATTO

che, a far data dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta l'imposta unica comunale (in acronimo I.U.C.) i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore e, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ESAMINATA

la documentazione fornita dai responsabili dell'Ufficio Ragioneria e dell'Ufficio Tributi del Comune, consistente in:

- documento intitolato "approvazione aliquote ed agevolazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014", consegnato in data 12 giugno 2014.



[Handwritten signature]

CONSIDERATO

- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'imposta unica comunale (IUC) risulta composta da tre tributi:
 1. l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9), le cui regole applicative ricalcano la normativa previgente, sebbene con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte dall'articolo 1, comma 707 della citata Legge n. 147/2013;
 2. il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria), di aree scoperte, nonché di aree fabbricabili;
 3. la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali;
- che all'articolo 1, comma 704 della citata Legge n. 147/2013, il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., contenente la disciplina della TARES;
- che, l'Ente ha individuato le spese alla cui copertura contribuirà l'introduzione del tributo TASI, che risultano essere le seguenti:

✓ servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	euro	91.850,00
✓ servizio gestione immobili comunali	euro	55.100,00
✓ servizio manutenzione parchi e giardini	euro	84.300,00
✓ servizio per la viabilità e la pubblica illuminazione	euro	247.000,00
✓ servizio di protezione civile	euro	2.500,00
✓ servizi cimiteriali	euro	55.500,00
complessivamente	euro	536.250,00

- che, sono state individuate le aliquote da applicare, che risultano essere le seguenti:

	aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	2,0 ‰
Altri immobili	0,4 ‰

- che l'Ente ha previsto di stabilire, quale agevolazione, la rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l'abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia;
- che, per l'anno 2014 non essendo intervenuta deliberazione delle tariffe TASI entro il 23 maggio e, di conseguenza, non essendo stata data comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio 2014, la scadenza dell'acconto fissata per la data del 16 giugno 2014 non può essere rispettata;

- che, il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in recepimento dell'emendamento introdotto in Senato al decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, ha stabilito che la delibera, purché pubblicata sul sito del MEF entro la data del 10 settembre 2014, potrà consentire il pagamento del tributo in acconto scadente il 16 ottobre 2014 ed il saldo alla data naturale del 16 dicembre 2014;
- che, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 444, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, l'Ente ha facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine del 30 settembre 2014, previsto dall'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267/2000, in relazione agli equilibri di bilancio,

VISTI

- lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 23 del 26 aprile 2005;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 47 del 5 novembre 2004;
- la proposta di "regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)", in corso di deliberazione, per il quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole in data odierna;

il sottoscritto Revisore Unico, per quanto di propria competenza


ESPRIME

parere favorevole all'adozione, da parte del Comune di Castel d'Ario, delle aliquote ed agevolazioni per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.

Castel d'Ario, 16 giugno 2014

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Walter Flavio CAMILLO



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 661215 📠 (0376) 661036 📠 (0376) 661173

All. Del. . 15 /2014

Il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del 18 / 06 /2014

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000


OGGETTO PROPOSTA:

Approvazione aliquote ed agevolazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, del TUEL approvato D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267).


Li,

 Il Responsabile del Servizio
Rag. Mauro Rebonato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Li,

 Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mauro Rebonato)



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

f.to Dr. Donato Zangrillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosella Mosti

La presente è copia conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 23 GIU 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000).

Li, 23 GIU 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosella Mosti



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione :

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 03.07.2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000).

Li, 9 - LUG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosella Mosti

